



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Dipartimento di Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

D. Lgs. 81 del 9.4.2008

aggiornato al D.Lgs. 106 del 3.8.2009



TITOLO I - Sezione IV Formazione, Informazione, Addestramento

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Aggiornamento Ottobre 2009

La INFORMAZIONE e la FORMAZIONE nel D.Lgs. 81 / 2008

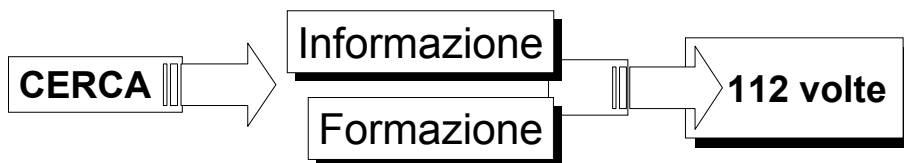
con le NOVITA' INTRODOTTE DAL D.Lgs. 106 del 3.08.2009

- In **giallo** il D.Lgs. 81
- In **bianco** le modifiche 2009 al D.Lgs. 81



= NOVITA'

La INFORMAZIONE e la FORMAZIONE nel D.Lgs. 81 / 2008



3

TITOLO I - Sezione IV Formazione, Informazione, Addestramento

INFORMAZIONE ai LAVORATORI - (Art. 36)

Informazione: attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Art. 2

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI - (Art. 37)

Formazione: processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

Art. 2

Addestramento: attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro

4

INFORMAZIONE E ASSISTENZA

Art. 10

Regioni
(ASL)

ISPESL

INAIL

Organismi
Paritetici

SVOLGONO
(anche con
Convenzioni) :

**Informazione
Assistenza
Consulenza
Formazione
Promozione**

su Sicurezza e
Salute
nei luoghi di lavoro

PER

Imprese artigiane

Imprese agricole

Piccole e medie
imprese

Associazioni
dei datori di
lavoro

5

ATTIVITA' PROMOZIONALI

Art. 11 c. 1

**Commissione consultiva (art. 6) definisce le
attività promozionali e le azioni di prevenzione**

**Finanziamento di
progetti di investimento**

Piccole, medie e micro-imprese

**Finanziamento di
progetti formativi**

- DDL delle piccole
e medie imprese
- piccoli imprenditori
- lavoratori stagionali
agricoli
- lavoratori autonomi

**Finanziamento
di percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse
materie scolastiche**

Istituti scolastici, universitari
e di formazione professionale

6

ATTIVITA' PROMOZIONALI

Art. 11 c. 4

Istituti scolastici,
universitari
e di formazione
professionale

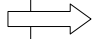


nei limiti delle risorse
disponibili degli istituti



possono inserire in ogni attività scolastica ed universitaria
e nei percorsi di istruzione e formazione professionale
ulteriori percorsi formativi interdisciplinari alle diverse
materie scolastiche

le Amministrazioni
pubbliche



nell'ambito dei
rispettivi compiti istituzionali

Art. 11 c. 6



promuovono attività specificamente destinate ai
lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a
migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro

ATTIVITA' PROMOZIONALI

Art. 11 c. 7



Per il primo anno (*fino al 15 maggio 2009*), le risorse di cui
..... (L. 123/2007, finanziaria 2007).....,
sono utilizzate secondo priorità stabilite
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
(15.11.2008)
con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni
previa consultazione delle parti sociali

Tra le priorità: campagna straordinaria di formazione

MISURE GENERALI DI TUTELA

Art. 15 c. 1

-
- n) informazione e formazione adeguate per i **lavoratori**
 - o) informazione e formazione adeguate per **dirigenti e i preposti**
 - p) informazione e formazione adeguate per i **RLS**
 - q) istruzioni adeguate ai lavoratori
 - r) partecipazione e consultazione dei lavoratori
 - s) partecipazione e consultazione dei RLS
-

Art. 15 c. 2

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

9

INFORMAZIONE ai LAVORATORI

Art. 36

**IL DDL PROVVEDE AFFINCHÉ CIASCUN
LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA
INFORMAZIONE SU:**

Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività

Procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione

Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza

Responsabile SPP, addetti e medico competente

Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali

Pericoli da sostanze e preparati pericolosi

Misure e attività di protezione e prevenzione adottate

10

FORMAZIONE dei LAVORATORI

Art. 37

**IL DDL ASSICURA CHE CIASCUN
LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE
SUFFICIENTE ed ADEGUATA su:**

SANZIONE

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo, assistenza

Di base

Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni
e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione caratteristici del comparto di appartenenza
dell'azienda

Specificata

Rischi specifici trattati in tutti i titoli del presente decreto

11

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI

Art. 37

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SPECIFICO

- All'assunzione
- Trasferimento o cambio mansione
- Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati

Addestramento: deve essere effettuato da persona
esperta e sul luogo di lavoro

Formazione particolare e Aggiornamento periodico per:

Dirigenti

Preposti

Addetti all'Antincendio, Evacuazione

Pronto Soccorso

Emergenze

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

SANZIONE



12

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI

Art. 37

LA FORMAZIONE DEVE:

Essere facilmente comprensibile

Tenere conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori verificando preventivamente che i lavoratori immigrati comprendano la lingua utilizzata

Essere periodicamente ripetuta: - evoluzione dei rischi
- insorgenza nuovi rischi

Essere svolta durante orario di lavoro

Non può comportare oneri economici per i lavoratori

Avvenire in collaborazione con Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio



13

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI

Art. 37

I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI DEVONO:

- Verificare che solo i lavoratori con specifico addestramento possano accedere a zone con rischi gravi
- Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento

Art. 18

SANZIONE

I PREPOSTI DEVONO:

- Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato
- Frequentare gli appositi corsi di formazione

Art. 19

SANZIONE

I LAVORATORI DEVONO:

- Frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento

Art. 20

SANZIONE



FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZE

Art. 37 c. 9

I lavoratori incaricati:

- prevenzione e lotta antincendio
- evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato
- salvataggio
- primo soccorso
- gestione emergenze

SANZIONE

- adeguata e specifica formazione
- aggiornamento periodico

LAVORATORI AUTONOMI

Art. 21 c. 2

Hanno facoltà di:

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le indicazioni dell'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali

17

FORMAZIONE dei RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI

Art. 37

FORMAZIONE DEI RLS

- Adeguata e aggiuntiva a quella prevista per i lavoratori
- Particolare sui rischi specifici del comparto
- Definita da Contrattazione collettiva nazionale
- Contenuti minimi stabiliti dal presente decreto
- Durata minima **32 ore** di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda
- Con verifica di apprendimento

Art. 50

SANZIONE

AGGIORNAMENTO DEI RLS

- Modalità definite da Contrattazione collettiva nazionale
- Durata minima **4 ore** per imprese da 15 a 50 lavoratori
- 8 ore** per imprese con > 50 lavoratori

18

FORMAZIONE dei RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI

Art. 37

CONTENUTI MINIMI

- a) Principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) Valutazione dei rischi;
- f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) Nozioni di tecnica della comunicazione

19

RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI

Art. 50 c.1

L'RLS è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 (formazione lavoratori e RLS)

riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti:

- la valutazione dei rischi
- le misure di prevenzione
- le sostanze e i preparati pericolosi
- le macchine, gli impianti
- l'organizzazione e gli ambienti di lavoro
- gli infortuni e le malattie professionali

riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

20

FORMAZIONE del RLST (territoriale)

Art. 48 c. 7

- Formazione particolare sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro in cui esercita la propria rappresentanza

- **Modalità, durata, contenuti specifici** stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale

Percorso formativo



64 ore iniziali (minimo)

da effettuarsi entro 3 mesi dalla elezione o designazione

8 ore

di aggiornamento annuale

21

RSPP

Art. 32 c. 2

CORSI

Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
(con verifica dell'apprendimento)

Mod. A, B

Specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi

- di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato
- di organizzazione e gestione delle attività tecnico amm.ve
- di tecniche di comunicazione in azienda
- di relazioni sindacali

(con verifica dell'apprendimento)

Mod. C

I corsi devono rispettare quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 26.1.2006 in G.U. n. 37 del 14.2.2006 e successive modificazioni

22

RSPP - CORSI IN MODULI

Art. 32 c. 2

DUE TIPOLOGIE DI MODULI

Moduli Generali: comuni a tutti i comparti

Moduli Specifici: propri di ogni tipologia di comparto

MODULO A (generale) art.8 bis, comma 2
28 h fisse

MODULO B (specifico) art.8 bis, comma 2
12-68 h (in relazione al macrosettore)

MODULO C (specialist.) art.8 bis, comma 4
24 h fisse (solo per RSPP)

RSPP

Add.SPP

TOTALE
Min. 64
Max. 120

TOTALE
Min. 40
Max. 96

Per ogni Modulo è obbligatorio ATTESTATO di frequenza con verifica dell'apprendimento

23

DESIGNAZIONE R.S.P.P.

Art. 32 c. 2

Diploma istruzione
secondaria superiore

Corso Base
Modulo A (28 ore)

Corso Specifico
Modulo B (12-68 ore)

Lauree
specifiche



Corso Specialistico
Modulo C (24 ore)

Aggiornamenti quinquennali (40-60 ore)

24

LAUREE SPECIFICHE

Art. 32

Lauree che esonerano dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo (Mod. A e B)

L7 Ingegneria civile e ambientale
L8 Ingegneria dell'informazione
L9 Ingegneria industriale
L17 Scienze dell'architettura
L23 Scienze tecniche dell'edilizia

di cui al DM
Università 16.3.2007
S.O. G.U. n. 155
del 6.7.2007

Laurea magistrale LM 26: Ingegneria della sicurezza



Classi 4

Lauree specialistiche nelle scienze delle
professioni sanitarie della prevenzione

di cui al DM Università 2.4.2001
S.O. G.U. n. 128 del 5.6.2001

Ovvero altre lauree riconosciute corrispondenti dalla normativa vigente

25

DDL → RSPP

Art. 34 c. 2

Non più comunicazione a AUSL e DPL !!

DEVE FREQUENTARE CORSI di FORMAZIONE

SANZIONE

- Adeguati alla natura dei rischi presenti e relativi alle attività lavorative
- Contenuti come da Accordo Conferenza Stato-Regioni entro dodici mesi
- Fino ad allora validi i corsi DM 16.1.97

<u>n. ORE</u>	
Min.	16
Max.	48

DEVE FREQUENTARE CORSI di AGGIORNAMENTO

- Chi ha frequentato i nuovi Corsi
- Chi ha frequentato i Corsi DM 16.1.97
- Chi era stato esonerato da tutti i Corsi (RSPP prima del 31.12.96)

26

DDL

Art. 34 c. 1-bis

Fino a 5 lavoratori, nei casi:

DDL = RSPP

RSPP interno

RSPP esterno

Il DDL può svolgere direttamente i compiti di ➡

- Primo Soccorso
- Prevenzione Incendi
- Evacuazione



A condizione che:

Abbia dato preventiva informazione al RLS



Abbia frequentato i relativi Corsi di FORMAZIONE specifici

27

SOSTEGNO alla PICCOLA e MEDIA IMPRESA, ai RLST e alla PARITETICITÀ

Art. 52

Presso INAIL e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai RLST e alla pariteticità

OBIETTIVI

a) Sostegno ed il finanziamento delle attività dei RLST anche con riferimento alla formazione

b) Finanziamento della formazione ➡

- datori di lavoro Piccole Medie Imprese
- piccoli imprenditori (art. 2083 del C.C.)
- lavoratori stagionali settore agricolo
- lavoratori autonomi

c) Sostegno delle attività degli organismi paritetici

28

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE

- Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Tit. III)
- Cantieri temporanei o mobili (Tit. IV)
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Tit. V)
- Movimentazione manuale dei carichi (Tit. VI)
- Attrezzature munite di videoterminali (Tit. VII)
- Agenti fisici (tit. VIII)
- Sostanze pericolose (Tit. IX)
- Esposizione ad agenti biologici (Tit. X)

29

Formazione addetti al montaggio, smontaggio, e trasformazione ponteggi

Art. 136 c. 6, 7, 8

Formazione teorico-pratica, contenuti:

- comprensione Pi.M.U.S
- sicurezza durante le operazioni di montaggio/smontaggio/trasformazione
- misure prevenzione per rischi di caduta persone e oggetti
- misure di sicurezza in caso di cambiamento di condizioni meteorologiche
- condizioni di carico ammissibile
- rischi di qualsiasi tipo in operazioni di montaggio/smontaggio/trasformazione

Allegato XXI Accordo Stato Regioni Province autonome
per la formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota

PONTEGGI 28 ORE

- a) Modulo giuridico-normativo 4 ore
- b) Modulo tecnico 10 ore
- c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
- d) Modulo pratico 14 ore
- e) Prova di verifica finale

Rilascio di attestazione abilitante alla mansione

Aggiornamento mediante corso teorico-pratico di almeno 4 ore ogni 4 anni

Formazione addetti all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Art. 116
c. 2, 3, 4

Formazione teorico-pratica, contenuti:

- apprendimento tecniche operative e uso dispositivi necessari
- addestramento specifico su strutture naturali e su manufatti
- utilizzo di DPI caratteristiche tecniche, manutenzione, durata, conservazione
- elementi di primo soccorso
- rischi oggettivi e misure di prevenzione e protezione
- procedure di salvataggio

Allegato XXI Accordo Stato Regioni Province autonome
per la formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota

Modulo base teorico pratico **comune** 12 ore con prova di verifica intermedia

Modulo pratico per lavori in siti naturali o
Artificiali 20 ore con prova di verifica finale

Modulo pratico per lavori su alberi
20 ore con prova di verifica finale

Rilascio di attestazione abilitante alla mansione

Aggiornamento mediante corso teorico-pratico di almeno 8 ore ogni 5 anni

Formazione preposti alla sorveglianza nell'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Art. 116 c. 2, 3, 4

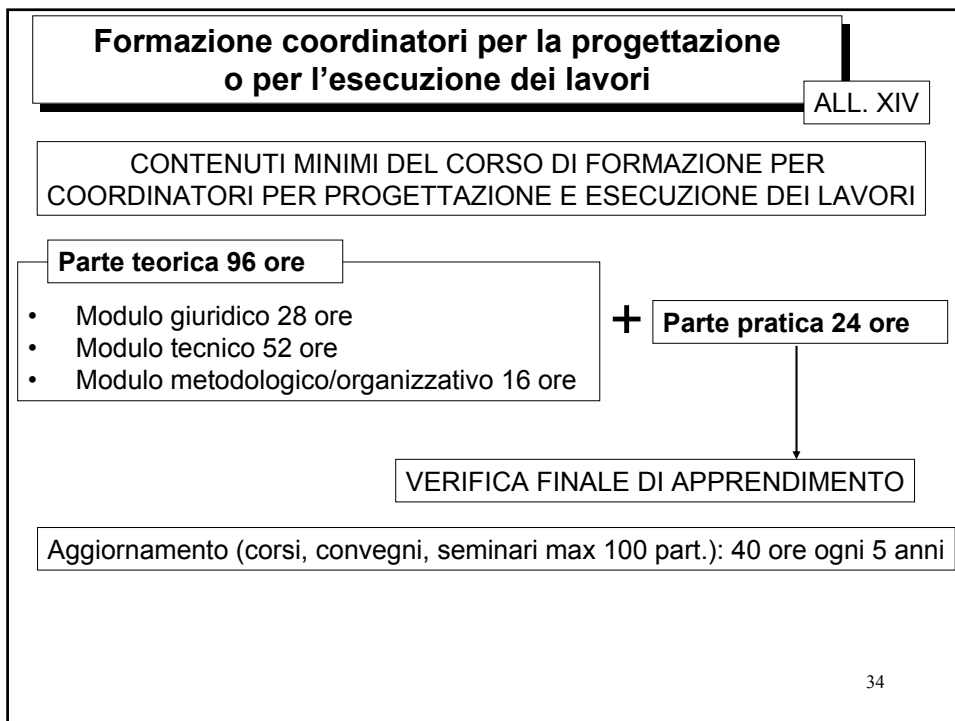
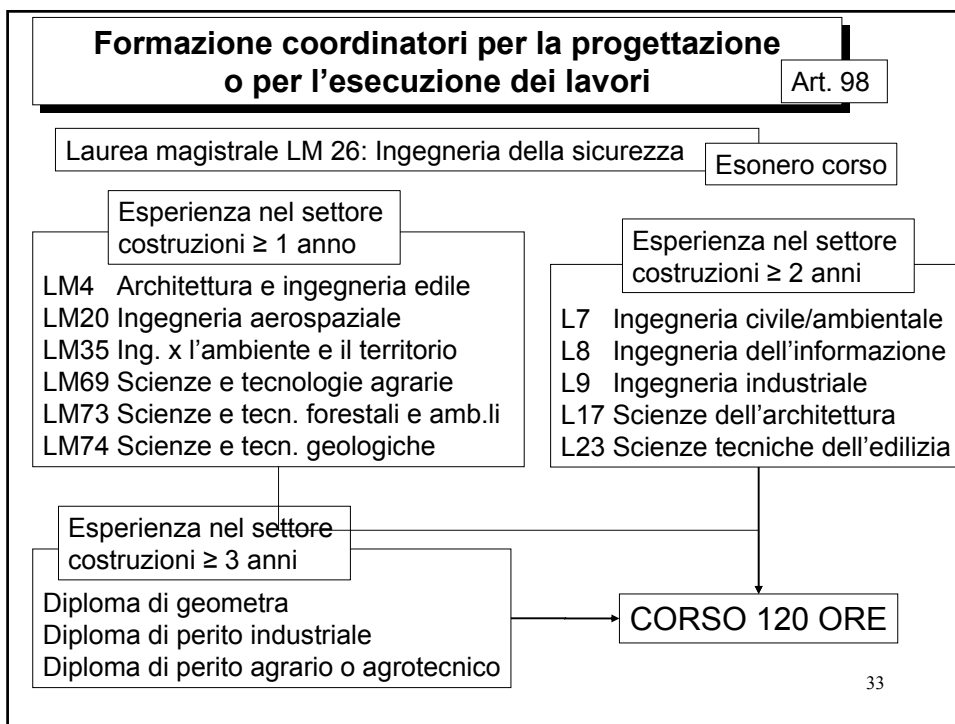
Allegato XXI Accordo Stato Regioni Province autonome
per la formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota

Preposto con funzione di sorveglianza
(in aggiunta alla formazione per addetto)

Modulo specifico per programmazione, controllo, coordinamento

Rilascio di attestazione abilitante alla mansione

Aggiornamento mediante corso teorico-pratico di almeno 4 ore ogni 5 anni



grazie per l'attenzione

35



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Dipartimento di Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO

Sportello “626” Tel. 0522-335626

www.ausl.re.it

Percorsi ➡ Servizi territoriali
➡ Sanità Pubblica
➡ Documenti Sanità Pubblica
➡ 81 Sicurezza Lavoro



Mail: info.spsal@ausl.re.it